ORIGINALE
- COA -

TRIBUNALE DI PRATO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO

CAMERA PENALE DI PRATO

A.I.G.A. PRATO

PROTOCOLLO D'INTESA

SUI PROFILI PROCEDIMENTALI PER LA CELERE EVASIONE DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DIFENSORI DELLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (ART. 74 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA) ED EQUIPARATI: COLLABORATORI DI GIUSTIZIA (ART. 115 T.U.), IMPUTATI DIFESI D'UFFICIO INSOLVENTI (ART. 116 T.U.) E IMPUTATI IRREPERIBILI, DI FATTO O DICHIARATI A SEGUITO DI SPECIFICO PROVVEDIMENTO (ART. 117 T.U.)

PREMESSE

Il presente protocollo aggiorna e sostituisce il precedente protocollo applicato a partire dal 21.11.2021.

Le modifiche apportate trovano genesi, all'esito di un primo periodo di monitoraggio, come espressamente convenuto nel precedente protocollo, nella necessità:

- di porre rimedio alle problematiche applicative riscontrate da tutte le parti interessate durante il periodo di vigenza del Protocollo 21.11.2021;
- di aderire alle indicazioni emerse all'esito dell'ispezione ministeriale;
- di rendere sempre più snello ed uniforme il procedimento e celere l'evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio di cui al D.P.R. n. 115/2002;
- di tener conto delle innovazioni della riforma Cartabia e dalla conseguente necessità di prevedere fasi procedimentali diverse da quelle già previste nel precedente protocollo;
- di rideterminare i compensi tabellari, anche alla luce delle modifiche apportate sui compensi di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. e della notevole inflazione che ha caratterizzato gli ultimi due anni;
- di predeterminare il contenuto dell'istanza di ammissione per evitare richieste di integrazione e fissare tempi celeri per l'evasione delle richieste a salvaguardia del diritto di difesa.

Aspetti procedimentali.

Rimane invariato il deposito dell'istanza sul Portale SpediGIUS antecedentemente all'udienza, ma diventa oggetto di accordo tra tutte le parti - così come già si era andato affermato nella prassi - che non debba essere depositata nuova istanza laddove il procedimento non venga concluso all'udienza per la quale l'istanza risulta già inserita sul Portale SpediGIUS. In caso di rinvio, sarà considerata la precedente istanza ed il difensore sarà onerato di inserirne una nuova (nella quale faccia espresso

riferimento che si tratta di istanza in sostituzione della precedente) solo quando sia diversa l'attività di cui viene chiesta la liquidazione. In questa ultima ipotesi la cancelleria provvede a annullare/rifiutare la precedente annullata e sostituita con la successiva al fine di non generare doppioni sul Portale SpediGIUS.

In tal caso, l'istanza sarà considerata come depositata il giorno della conclusione del processo, così superando le obiezioni sollevate dal personale di cancelleria che riteneva tale *modus procedendi* non rispettoso del protocollo dal quale, quindi, rimaneva estraneo.

Rimangono fermi, dunque, gli impegni dei difensori al deposito dell'istanza e della documentazione completa a corredo in udienza, così come l'inserimento della medesima domanda nel Portale SpediGIUS prima del deposito cartaceo in udienza e la lettura del provvedimento di liquidazione inderogabilmente all'esito dell'udienza, che dovrebbero mantenere il decisivo miglioramento della tempistica e l'alleggerimento del lavoro delle cancellerie con particolare riferimento alla fase delle comunicazioni del provvedimento e non solo.

Si precisa altresì che,

le tabelle allegate costituiscono criteri orientativi volti ad assicurare uniformità di trattamento. Esse non limitano il potere-dovere del magistrato di procedere alla liquidazione sulla base dei parametri previsti dagli artt. 1, 4 e 12 del D.M. 55/2014, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e fornendo un'adeguata motivazione al riguardo.

Opportuno anche concordare i seguenti punti:

1) l'adozione di sentenza *ex* art. 420 *quater* c.p.p. deve ritenersi conclusiva della fase procedimentale e quindi comportare l'obbligo di liquidazione dei compensi per l'attività prestata sino a quel momento dal difensore d'ufficio tanto che nelle tabelle allegate viene espressamente inserita un'apposita voce per tale ipotesi;

2) la fase pre-dibattimentale costituisce autonoma fase, pertanto, il giudice dell'udienza pre-dibattimentale dovrà autonomamente liquidarla alla definizione della stessa;

3) al compenso indicato nelle tabelle allegate deve essere sempre aggiunto il rimborso forfettario nella misura del 15% dovuto per legge e, al fine di superare le obiezioni mosse dall'ufficio spese di giustizia, si chiede ai magistrati di indicarlo espressamente;

4) il soggetto dichiarato latitante è equiparato all'irreperibile ai fini della liquidazione del compenso al difensore d'ufficio;

5) qualora il difensore esperisca infruttuosamente il ricupero dei compensi in sede civile, al momento della liquidazione richiesta ai sensi del DPR n. 115/2002 al difensore dovranno essere liquidate anche le spese del procedimento civile nella misura già indicata dal giudice civile.

PROFILI PROCEDIMENTALI A CARICO DEI DIFENSORI

Il difensore si impegna a:

- presentare la richiesta di liquidazione dei compensi inserita nel Portale SpediGIUS prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta;

- monitorare sul Portale SpediGIUS l'accettazione della richiesta di liquidazione inserita; qualora riceva *mail* di comunicazione del rifiuto dell'istanza, il difensore si impegna a tempestivamente provvedere al nuovo inserimento della richiesta tenendo conto e ponendo rimedio alla ragioni del rifiuto (mancata allegazione di un documento o altro), così da evitare situazioni di stallo legate all'esistenza di un provvedimento di liquidazione privo di una adeguata e rituale richiesta di liquidazione sul Portale SpediGIUS;

- indicare nell'istanza di liquidazione, nella misura necessaria a consentire l'individuazione dei corretti parametri di liquidazione, le attività svolte in relazione alla fase o al grado per il quale si chiede la liquidazione e ad essa debbono essere allagati i documenti per le spese sostenute.

Al momento del deposito telematico dell'istanza il difensore si impegna ad allegarvi:

1) qualora la liquidazione sia chiesta per **assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato**:

- ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO;
- NELL'IPOTESI IN CUI L'IMPUTATO ABBIA FATTO IN UDIENZA RISERVA DI PRESENTARE ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO *EX* art. 109 TU Spese di Giustizia, il difensore indicherà nell'istanza di liquidazione l'udienza in cui tale riserva è stata formulata;
- DECRETO DI AMMISSIONE;
- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DEI DIFENSORI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO O COPIA PER ESTRATTO DELLA LISTA DA CUI RISULTI LA SUA ISCRIZIONE.

2) qualora la liquidazione sia richiesta per **imputato *ex* art. 420*quater* c.p.p.**

- ATTO DI NOMINA DEL DIFENSORE (a tal fine sarà sufficiente il DCG o l'avviso *ex* art. 415*bis* c.p.p. da cui risulti l'intervenuta designazione come difensore d'ufficio);

3) qualora la liquidazione sia chiesta per **imputato dichiarato irreperibile**:

- ATTO DI NOMINA DEL DIFENSORE (a tal fine sarà sufficiente il DCG o l'avviso *ex* art. 415*bis* c.p.p. da cui risulti l'intervenuta designazione come difensore d'ufficio);
- DICHIARAZIONE DI IRREPERIBILITA';

4) qualora la liquidazione sia richiesta per imputato **irreperibile di fatto, cittadino italiano ovvero straniero regolarmente** soggiornante nel nostro territorio:

- COPIA DELL'ATTO DA CUI RISULTINO: LA NOMINA DEL DIFENSORE D'UFFICIO, GLI ESTREMI DEL PROCEDIMENTO E L'ELEZIONE DI DOMICILIO;

- COPIA MISSIVA INVIATA DAL DIFENSORE AL DOMICILIO ELETTO E/O RESIDENZA O DIMORA RISULTANTE DAGLI ATTI, TORNATA AL MITTENTE PER IMPOSSIBILITA' CERTIFICATA DELL'AGENTE POSTALE A RECAPITARLA SALVO GIA' ACCERTATA INIDONEITA' DI TALE LUOGO PER LE NOTIFICAZIONI NEL CORSO DEL PROCESSO DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO E/O DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA;

- COPIA ACCERTAMENTI ANAGRAFICI NEGATIVI PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA RISULTANTE DAGLI ATTI. Gli accertamenti dovranno essere recenti ovverosia svolti nei dodici (12) mesi precedenti il deposito dell'istanza di liquidazione;

- COPIA DELL'ATTESTAZIONE DI NOTIFICA PRESSO IL DIFENSORE *EX* ART. 161 co. 4 c.p.p.;

- CERTIFICAZIONE DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.

5) qualora la liquidazione sia richiesta per imputato **irreperibile di fatto, straniero irregolarmente** soggiornante nel nostro territorio:

- COPIA DELL'ATTO DA CUI RISULTINO: LA NOMINA DEL DIFENSORE D'UFFICIO, GLI ESTREMI DEL PROCEDIMENTO E L'ELEZIONE DI DOMICILIO

- COPIA MISSIVA INVIATA DAL DIFENSORE AL DOMICILIO ELETTO R/O RESIDENZA O DIMORA RISULTANTE DAGLI ATTI, TORNATA AL MITTENTE PER IMPOSSIBILITA' CERTIFICATA DELL'AGENTE POSTALE A RECAPITARLA;

- CERTIFICAZIONE DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA;

6) qualora la liquidazione venga richiesta per **insolvibilità del soggetto reperibile sul territorio nazionale:**

- COPIA DELL'ATTO DA CUI RISULTINO: LA NOMINA DEL DIFENSORE D'UFFICIO, GLI ESTREMI DEL PROCEDIMENTO E L'ELEZIONE DI DOMICILIO;

- COPIA TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE E ATTO DI PRECETTO REGOLARMENTE NOTIFICATI;

- COPIA VERBALE DI PIGNORAMENTO NEGATIVO O MANCATO O INFRUTTUROSO PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DIFENSORE CREDITORE (*infra multis,* Cass. Civ., sez. 2, n. 21614/2026 *"con l'espressione* "pignoramento negativo" *la giurisprudenza di questa Corte non intende che sia necessario (...) un*



"verbale negativo", *bensì che il tentativo di pignoramento sia risultato infruttuoso, per qualsiasi motivo non dipendente dal fatto attivo o omissivo del creditore"*).

La documentazione elencata per l'ipotesi di cui al punto n. 6) ha carattere esemplificativo e non tassativo, il magistrato potrà ritenere assolto l'onere probatorio anche con elementi diversi, purché idonei a dimostrare l'inutile esperimento del recupero o l'impossibilità di esazione.

In tali ipotesi viene convenzionalmente previsto che al difensore saranno liquidate anche le spese legali per l'attività relativa al tentativo di recupero del credito, come liquidate dal giudice civile.

Nell'istanza di liquidazione il difensore deve specificare che richiede l'applicazione del protocollo e la liquidazione dei compensi secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate al presente Protocollo.

L'istanza di liquidazione deve contenere l'indicazione della data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio nonché la data nella quale è stata formulata la riserva di presentazione della medesima ai sensi dell'art. 109 del DPR n. 115/2002 e degli estremi del relativo provvedimento ammissivo, che deve essere allegato alla richiesta in copia libera.

PROFILI PROCEDIMENTALI A CARICO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO

La liquidazione è disposta dal Giudice - con separato provvedimento - contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore di cui alle tabelle allegate.

Il giudice darà lettura in udienza del provvedimento di liquidazione adottato e il cancelliere darà atto nel verbale:

1) dei presenti al momento della lettura, compreso il pubblico ministero;

2) che la lettura vale come comunicazione ai sensi del T. U. spese di giustizia alla parte, che sono o devono considerarsi presenti (comprese quindi le parti non domiciliate presso il difensore, prassi che il difensore, compatibilmente con le altre esigenze difensive, è invitato ad adottare);

3) che è prestato il consenso dalle parti a questa forma di comunicazione;

4) che il verbale verrà inserito nel fascicolo delle spese di giustizia;

5) il cancelliere riceverà nelle proprie mani le copie degli atti che devono essere allegati alla richiesta in udienza e, verificata la completezza degli allegati per come richiesti e indicati nel presente protocollo, provvederà agli adempimenti di cancelleria sul Portale SpediGIUS con l'indicazione dell'importo liquidato.

6) il 31esimo giorno successivo all'udienza in cui è stato letto il decreto l'Ufficio Spese di Giustizia aggiornerà l'istanza sul Portale SpediGIUS con l'indicazione *"provvedimento lordo esecutivo"*. La cancelleria avrà cura di indicare sul Portale SpediGIUS il numero del

procedimento e l'indicazione della somma liquidata. Dal momento dell'aggiornamento sul Portale SpediGIUS dell'istanza, il difensore potrà emettere la fattura e l'Ufficio Spese Giustizia, verificatane la correttezza, trasmetterà il modello di pagamento al funzionario delegato presso la Corte d'Appello di Firenze alla prima occasione utile;

7) nell'ipotesi in cui la liquidazione non avvenga in udienza, il relativo provvedimento di liquidazione dovrà essere adottato nei 3 giorni successivi e notificato il giorno stesso dell'emissione al difensore;

8) qualora il giudice ritenga che la documentazione allegata dal difensore attestante l'infruttuosa ricerca non sia sufficiente ovvero non sia stato allegato uno dei documenti indicati nel presente protocollo, adotterà un provvedimento interlocutorio chiedendo al difensore di produrre il singolo documento mancante, secondo una prassi peraltro già adottata da taluni Magistrati del Tribunale. In caso di rigetto dell'istanza non opportunamente documentata, rimane ferma la possibilità del difensore di depositare nuova istanza di liquidazione contenente diversa documentazione sulla cui base dovrà essere adottato il relativo provvedimento senza che il precedente rigetto ne impedisca la riproposizione.

Le Parti aderiscono al presente Protocollo e si impegnano a monitorare costantemente la corretta applicazione dello stesso, ad adottare ogni necessario rimedio conseguente all'accertamento di prassi divergenti ed a verificare, con cadenza annuale, la sua rispondenza agli obbiettivi prefissati.

La disposizione di cui sopra si applicano alle richieste di liquidazioni successive alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, con l'espressa precisazione che con riferimento alle istanze precedentemente depositate il presente protocollo opererà esclusivamente quale criterio orientativo per il giudicante.

I CONTENUTI ESSENZIALI DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ED I PRINCIPI GUIDA

Al fine di agevolare la rapida evasione delle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato così da evitare l'adozione sempre più frequente di richieste di integrazione da parte dei Magistrati, si specificano i contenuti essenziali dell'istanza ed i principi guida da rispettarsi per l'ammissione.

Inoltre, qualora la richiesta di ammissione rispetti il contenuto fissato con il presente protocollo, i Magistrati si impegnano ad adottare il provvedimento di ammissione nel termine di 10 giorni dal ricevimento come disposto, ancorché con termine meramente ordinatorio, dal D.P.R. 115/02 onde consentire al difensore lo svolgimento dell'attività difensiva spesso incisa dalla prassi della decisione dell'istanza in tempi non congrui.

Nel caso di mancato rispetto del termine per l'ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato concordato, tenuto conto che l'istanza contiene una autocertificazione, viene convenzionalmente concordato che gli uffici di cancelleria rilasceranno gratuitamente le copie degli atti salvo il recupero delle somme in caso di successiva revoca dell'ammissione.

Recependo le prassi emerse nel periodo di applicazione, dunque, i contenuti richiesti dai Magistrati per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si specifica che l'istanza dovrà contenere:

1) l'indicazione dei dati personali ed anagrafici dell'istante e quelli del proprio nucleo familiare di fatto se diverso da quello anagrafico e l'indicazione del codice fiscale o, in mancanza, del CUI;

2) l'indicazione di tutti i redditi rilevanti, dovendosi considerare la relativa autocertificazione dell'istante comprensiva di tutti i redditi ritenuti rilevanti ai fini dell'ammissione;

3) laddove il reddito dichiarato sia pari a 0 (zero), l'istante indicherà come riesce a far fronte alle esigenze indispensabili di vita e sarà ritenuto sufficiente anche l'indicazione di somme ricevute da familiari e amici indicate nel loro ammontare indicativo o eventuali fonti di sostentamento, contribuzioni economiche ricevute da terzi, attività lavorative occasionali e/o proventi di attività di natura illecita, rilevanti ai fini dell'accertamento della condizione reddituale;

4) nel caso di soggetto istante che abbia l'obbligo di indicare i redditi prodotti all'estero sarà ritenuta sufficiente l'autocertificazione contenuta nell'istanza e la richiesta di certificazione dei redditi alla relativa Autorità consolare anche inviata mediante *mail*;

5) i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato comunicheranno le variazioni di reddito rilevanti, convenzionalmente ritenute tali solo quelle determinanti la perdita dei requisiti per l'ammissione;

6) resta ferma in capo al Magistrato, a seguito dell'ammissione, l'indagine relativa alla disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate, avendo, tuttavia, cura di verificare la correttezza dell'indagine finanziaria da valutarsi alla stregua dell'autocertificazione, non potendosi ritenere il mero accertamento anagrafico-fiscale tale da revocare l'ammissione nelle ipotesi in cui tale accertamento contrasti con la situazione fattuale autocertificata, salvo venga smentita da ulteriori accertamenti fattuali.

Prato, li 18/11/2026

La Presidente del Tribunale di Prato

Il Presidente del COA di Prato

La Presidente della CP di Prato

La Presidente A.I.G.A. di Prato

TABELLA STANDARDIZZATA FASE GIP

1) FASE INDAGINI PRELIMINARI senza misure cautelari, IPOTESI 1

Fase studio	€ 450,00
Fase introduttiva (ad es: denuncia/querela, memorie difensive in genere, richiesta interrogatorio)	€ 600,00
Fase istruttoria (assistenza interrogatorio o altra attività istruttoria)	€ 450,00
Fase decisoria (in caso di definizione o archiviazione)	€ 600,00
Totale	€ 2.100,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.400,00

2) FASE INDAGINI PRELIMINARI, nel caso in cui siano adottate o richieste misure cautelari personali o reali, IPOTESI 2

Fase studio	€ 500,00
Fase introduttiva (ad es. istanze *ex* art. 299 c.p.p.)	€ 600,00
Fase istruttoria (assistenza interrogatorio o altra attività istruttoria)	€ 500,00
Fase decisoria	€ 800,00
Totale	€ 2.400,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.600,00

3) INDAGINI DIFENSIVE, IPOTESI 3

Fase studio	€ 500,00
Fase istruttoria	€ 700,00
Totale	€ 1.200,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 800,00

4) OPPOSIZIONE ARCHIVIAZIONE con atto di opposizione del legale della persona offesa o memoria del difensore dell'indagato, IPOTESI 4

Fase studio	€ 600,00
Fase introduttiva	€ 600,00
Fase decisoria	€ 900,00

Totale	€ 2.100,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.400,00

5) OPPOSIZIONE ARCHIVIAZIONE con sola partecipazione udienza, IPOTESI 5

Fase studio	€ 600,00
Fase decisoria	€ 900,00
Totale	€ 1.500,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.000,00

TABELLA STANDARDIZZATA FASE GUP

1) INCIDENTE DI ESECUZIONE, IPOTESI 1

Fase studio	€ 475,00
Fase introduttiva	€ 400,00
Fase decisoria	€ 475,00
Totale	€ 1.350,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 900,00

2) INCIDENTE PROBATORIO, IPOTESI 2

Fase studio	€ 550,00
Fase introduttiva	€ 600,00
Fase istruttoria	€ 650,00
Totale	€ 1.800,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.200,00

3) UDIENZA PRELIMINARE BASE, IPOTESI 3

Fase studio	€ 500,00
Fase decisoria	€ 1.000,00
Totale	€ 1.500,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.000,00

(eventuale fase istruttoria anche per interrogatorio imputato, euro 600 con riduzione 1/3= euro 400)

4) PROCEDIMENTI ESTINTI ALL'ESITO DI MESSA ALLA PROVA, IPOTESI 4

Fase studio	€ 550,00
Fase introduttiva	€ 500,00
Fase decisoria	€ 750,00
Totale	€ 1.800,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.200,00

5) PATTEGGIAMENTO (anche *post* opposizione D.P.), IPOTESI 5

Fase studio	€ 650,00
Fase introduttiva	€ 550,00
Fase decisoria	€ 750,00
Totale	€ 1.950,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.300,00

6) ABBREVIATO SEMPLICE, IPOTESI 6

Fase studio	€ 650,00
Fase introduttiva	€ 550,00
Fase decisoria	€ 900,00
Totale	€ 2.100,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.400,00

7) ABBREVIATO CONDIZIONATO, IPOTESI 7

Fase studio	€ 600,00
Fase introduttiva	€ 450,00
Fase istruttoria	€ 600,00
Fase decisoria	€ 900,00
Totale	€ 2.550,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.700,00

8) CONVALIDA ARRESTO O FERMO (da applicarsi anche nelle ipotesi di giudizio direttissimo in aggiunta ai compensi della tabella relativa al rito prescelto), IPOTESI 8

Fase studio	€ 600,00
Fase decisoria	€ 750,00
Totale	€ 1.350,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 900,00

TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE MONOCRATICO

1) FASE PRE-DIBATTIMENTALE

Fase studio	€ 400,00
Fase decisoria	€ 800,00
Totale	€ 1.200,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 800,00

RITI ALTERNATIVI E IPOTESI DIVERSE DA QUELLA DIBATTIMENTALE PROPRIA

1) SENTENZE *EX* ART. 129 O 469 C.P.P., INCIDENTI DI ESECUZIONE, SENTENZE *EX* ART. 420 *QUATER* C.P.P., IPOTESI 1

Fase studio	€ 350,00
Fase decisoria	€ 700,00
Totale	€ 1.050,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 700,00

(eventuale fase introduttiva euro 450 con riduzione 1/3 = euro 300)

2) PROCESSI ESTINTI ALL'ESITO DI MESSA ALLA PROVA, IPOTESI 2

Fase studio	€ 550,00
Fase introduttiva	€ 500,00
Fase decisoria	€ 750,00
Totale	€ 1.800,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.200,00

3) PATTEGGIAMENTO, IPOTESI 3

Fase studio	€ 650,00
Fase introduttiva	€ 550,00
Fase decisoria	€ 750,00
Totale	€ 1.950,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.300,00

4) ABBREVIATO SEMPLICE, IPOTESI 4

Fase studio	€ 650,00
Fase introduttiva	€ 550,00
Fase decisoria	€ 750,00
Totale	€ 1.950,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.300,00

5) ABBREVIATO CONDIZIONATO, IPOTESI 5

Fase studio	€ 500,00
Fase introduttiva	€ 350,00
Fase istruttoria	€ 550,00
Fase decisoria	€ 850,00
Totale	€ 2.250,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.500,00

6) RECLAMO DECRETO ARCHIVIAZIONE, IPOTESI 6

Fase studio	€ 400,00
Fase introduttiva	€ 800,00
Fase decisoria	€ 300,00
Totale	€ 1.500,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.000,00

7) APPELLO AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE, IPOTESI 7

Fase studio	€ 500,00
Fase introduttiva	€ 800,00
Fase decisoria	€ 500,00
Totale	€ 1.800,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.200,00

8) RICORSI PER CASSAZIONE PER *SALTUM* AVVERSO SENTENZE O RICORSI AVVERSO ORDINANZE DEL TRIBUNALE ANCHE IN FUNZIONE DI TRIBUNALE DEL RIESAME (competenza del Tribunale *ex* art. 83 co. 2 D.P.R. 115/02), IPOTESI 8

Fase studio	€ 700,00
Fase introduttiva	€ 1.250,00
Fase decisoria	€ 1.350,00
Totale	€ 3.300,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 2.200,00

FASE DIBATTIMENTALE

9) TRIBUNALE MONOCRATICO IPOTESI BASE, IPOTESI 9

Fase studio	€ 400,00
Fase istruttoria	€ 600,00
Fase decisoria	€ 800,00
Totale	€ 1.800,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.200,00

(eventuale fase introduttiva euro 450 con riduzione 1/3 = euro 300)

10) TRIBUNALE MONOCRATICO IPOTESI COMPLESSA (3 o + TESTI), IPOTESI 10

Fase studio	€ 450,00
Fase istruttoria	€ 1.000,00
Fase decisoria	€ 950,00
Totale	€ 2.400,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.600,00

(eventuale fase introduttiva euro 450 con riduzione 1/3 = euro 300)

11) TRIBUNALE COLLEGIALE IPOTESI BASE, IPOTESI 11

Fase studio	€ 600,00
Fase istruttoria	€ 900,00
Fase decisoria	€ 1.200,00
Totale	€ 2.700,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.800,00

(eventuale fase introduttiva euro 450 con riduzione 1/3 = euro 300)

12) TRIBUNALE COLLEGIALE IPOTESI COMPLESSA (3 o + TESTI), IPOTESI 12

Fase studio	€ 750,00
Fase istruttoria	€ 1.350,00
Fase decisoria	€ 1.500,00
Totale	€ 3.600,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 2.400,00

(eventuale fase introduttiva euro 450 con riduzione 1/3 = euro 300)

CORRETTIVI

– applicabili a tutte le ipotesi -

1. **PRESENZA PARTE CIVILE:** +30% per ogni parte civile (salvo sentenze *ex* art. 129 c.p.p. o patteggiamenti) da applicarsi anche in favore del difensore di parte civile;
2. **IMPUTATO DETENUTO (anche per altra causa durante parte del dibattimento):** +25%;
3. **GIUDIZIO CON OLTRE 3 IMPUTATI:** +20%;
4. **DIFESA PIU' IMPUTATI:** +30% per ogni imputato oltre il primo, quando hanno identica posizione processuale;
5. **PARTICOLARE COMPLESSITA' O GRAVITA' CAPO IMPUTAZIONE** (ad es. reati ex art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p., pluralità di imputati; pluralità di capi d'imputazione; presenza di consulenze tecniche; eccezioni preliminari o questioni processuali particolarmente complesse; significativa mole documentale; procedimenti concernenti reati di particolare gravità): +30%;
6. **PER CIASCUNA UDIENZA, ANCHE DI MERO RINVIO, OLTRE LA TERZA PER LE IPOTESI BASE E OLTRE LA QUINTA PER LE IPOTESI COMPLESSE**, EURO DA 100,00 A 200,00 PER CIASCUNA ULTERIORE UDIENZA.

TABELLA STANDARDIZZATA OPPOSIZIONI *EX* ART. 99 D.P.R. 115/02

Fase studio	€ 250,00
Fase introduttiva	€ 350,00
Fase decisoria	€ 750,00
Totale	€ 1.350,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 900,00

TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE DEL RIESAME

RIESAMI E APPELLI CAUTELARI PERSONALI E REALI:

1) GIUDIZI PRIVI DI FASE INTRODUTTIVA, IPOTESI 1

Fase studio	€ 500,00
Fase decisoria	€ 1.000,00
Totale	€ 1.500,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.000,00

2) GIUDIZI CON FASE INTRODUTTVA, IPOTESI 2

Fase studio	€ 350,00
Fase introduttiva	€ 950,00
Fase decisoria	€ 800,00
Totale	€ 2.100,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.400,00

Riesame di maggior complessità (reati elencati all'art. 407 co. 2 lett. a-) c.p.p.): euro 1.700,00 già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* T.U., oltre aumento del 15% *ex* art. 2 D.M. 55/14.

* * * * *

TABELLA STANDARDIZZATA GIUDICE DI PACE

1) OPPOSIZIONE ARCHIVIAZIONE, IPOTESI 1

Fase studio	€ 300,00
Fase istruttoria	€ 600,00
Totale	€ 900,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 600,00

2) SENTENZE *EX* ART. 129 C.P.P., SENTENZE *EX* ART. 420 *QUATER* C.P.P. E ART. 35 D.LGS 274/2000, IPOTESI 2

Fase studio	€ 300,00
Fase decisoria	€ 450,00
Totale	€ 750,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 500,00

3) PROCEDIMENTI PER REATI ARTT. 10 *BIS* E 14, CO. 5, *TER* D.LGS. 286/98, IPOTESI 3

Fase studio	€ 190,00
Fase istruttoria	€ 380,00
Fase decisoria	€ 330,00
Totale	€ 900,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 600,00

(eventuale fase introduttiva euro 300 con riduzione 1/3 = euro 200)

4) DIBATTIMENTO IPOTESI BASE, IPOTESI 4

Fase studio	€ 300,00
Fase introduttiva	€ 300,00
Fase istruttoria	€ 550,00
Fase decisoria	€ 500,00
Totale	€ 1.650,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.100,00

5) DIBATTIMENTO IPOTESI COMPLESSA (3 O + TESTI COMPRESO ESAME IMPUTATO), IPOTESI 5

Fase studio	€ 350,00
Fase introduttiva	€ 300,00
Fase istruttoria	€ 750,00
Fase decisoria	€ 550,00
Totale	€ 1.950,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 1.300,00

6) INCIDENTE ESECUZIONE, IPOTESI 6

Fase studio	€ 150,00
Fase introduttiva	€ 300,00
Fase istruttoria (eventuale)	€ 300,00
Fase decisoria	€ 300,00
Totale	€ 1.050,00
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€ 700,00

7) CONVALIDA *EX* ART. 18 D.LGS 286/1998, IPOTESI 7

Totale intera procedura, già ridotto 1/3 € 400,00

8) RICORSO *EX* ART. 18 D.LGS. 150/2011, IPOTESI 8

Totale intera procedura, già ridotta 1/3 € 700,00

* * * * *

Tutti gli importi sono da intendersi al netto del rimborso forfettario, CPA, IVA ed altri accessori di legge.

* * * * *

Specificazioni per il riconoscimento della fase introduttiva e istruttoria:

1. Rientrano nella fase introduttiva e come tale dovrà essere liquidata la relativa fase, nel caso di deposito di memoria e/o istanza, a mero titolo esemplificativo, memorie *ex* artt. 90 e 121 c.p.p. sia se depositate nel corso delle indagini preliminari che nel corso del dibattimento, la costituzione di parte civile, la richiesta di citazione del responsabile civile, le questioni preliminari anche se formulate oralmente, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato autenticata dal difensore. Tale elenco sarà da intendersi esemplificativo e non esaustivo.

2. Viene espressamente previsto che nel caso di difensore della persona offesa, rientra nella fase introduttiva e come tale dovrà essere liquidata, il deposito della denuncia-querela quando nell'atto risulta nominato il

difensore. Per espressa previsione protocollare tale attività viene liquidata al termine di fase anche se l'attività viene posta in essere anteriormente all'istanza di ammissione laddove ne venga formulata riserva in tale sede.

3. La fase istruttoria sarà riconosciuta anche nel caso di sole produzioni documentali.

* * * * *

Allegati:

- Modello per istanze di liquidazione della notula, che il difensore ha la facoltà di utilizzare.

TRIBUNALE DI PRATO

Ufficio G.I.P. - G.U.P. /

Tribunale in composizione monocratica Giudice /

Tribunale in composizione collegiale Presidente /

Giudice Di Pace di Prato

procedimento penale n. ..... R.G.N.R. - mod. 21 - n. ..... R.G. Dib. - mod. 16 Tribunale di Prato / R.G. G.p. - mod. 20 Ufficio G.I.P. / G.U.P. / – mod. 16bis GDP

Istanza per la liquidazione del compenso in favore del difensore di fiducia / d'ufficio

Il sottoscritto **Avv.** ..... del Foro di ....., con studio a ..... in Via ..... **difensore di fiducia / d'ufficio di ..... nato/a a ..... il ..... C.F. ..... / C.U.I. ..... ed elettivamente domiciliato/a presso lo studio del difensore,**

PREMESSO

- che veniva depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse dell'imputato/ persona sottoposta alle indagini preliminari/ parte civile in data ..... (doc. 1);
- che il Tribunale di Prato / Ufficio G.I.P. - G.U.P. ammetteva l'istante al patrocinio a spese dello Stato in data ..... (doc 2);
- che la fase ..... veniva definita all'udienza del .....

Tanto premesso,

CHIEDE

che il Tribunale di Prato / Tribunale di Prato Ufficio G.I.P. - G.U.P. / Giudice di Pace di Prato Voglia liquidare in favore del sottoscritto difensore quale compenso professionale per l'opera complessivamente prestata nella fase ..... **la somma complessiva di euro ..... (oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA come per legge),**

determinata in base al Protocollo d'Intesa applicato presso il Tribunale di Prato del 19.11.2026, come da specifica che segue:

IPOTESI_____

Fase studio	€
Fase introduttiva	€
Fase istruttoria	€
Fase decisoria	€
Totale	€
Totale da liquidare già ridotto di 1/3 *ex* art. 106 *bis* D.P.R. 115/02	€
Aumento per applicazione fattore correttivo….	€
Aumento per applicazione fattore correttivo….	€
Totale	€

Oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA come per legge.

Si allega:

1) istanza ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

2) decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

3) certificato iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato in materia penale.

Con osservanza.

Prato, li_____

Avv._____

Il Tribunale di Prato / Ufficio G.I.P. G.U.P. / Giudice di Pace di Prato

vista l'istanza presentata dal difensore nell'interesse di_____ in data_____

RITENUTO CHE

- i compensi al difensore sono liquidati osservando la tariffa professionale in modo che in ogni caso non risultino inferiori ai minimi di legge e sono conformi al protocollo vigente;
- i compensi al difensore, ai sensi dell'art 82 comma i T.U. spese di giustizia, non possono essere liquidati in misura superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigente

LIQUIDA

in favore del predetto difensore, per la fase sopra richiamata,

l'importo complessivo di euro _____, oltre rimborso spese generali 15%, IVA se dovuta e CPA, come per legge, disponendo che il pagamento avvenga a carico dello Stato salva rivalsa come per legge.

In applicazione dell'art. 110 D.P.R. 115/2002, si dispone il pagamento a favore dello Stato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Prato, il_____

Il Presidente / Giudice / G.I.P. / G.U.P./ GdP

_____